

ALLEGATO 4 - ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI (API)

(di seguito "Accordo")

Bando a cascata 2/2024 - Bando per la selezione di proposte progettuali nell'ambito delle tematiche dello Spoke 6 "Silver Economy. Work, participation, retirement and welfare" del progetto "Age-It - Ageing well in an ageing society" (cod. PE0000015, CUP: H73C22000900006). Avviso 341/2022 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Tra

BENEFICIARIO _____ C.F. _____, P.IVA _____, legalmente rappresentato dal prof. _____, in qualità di _____, (denominato anche "Beneficiario") (eventuale – in qualità di capofila del partenariato)

e

UNIVERSITÀ CA'FOSCARI VENEZIA C.F. _____, P.IVA _____, legalmente rappresentato dal prof. _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, P.IVA _____ (denominato anche "Università" o "Ateneo" o "Spoke" o "Soggetto Finanziatore")

(di seguito indicati singolarmente come "Parte", e collettivamente come "Parti")

PREMESSO CHE:

- con atto n. _____ del _____, il Dipartimento di Economia, ha pubblicato il Bando a cascata denominato _____ (nel prosieguo, indicato come "Bando");
- con atto n. _____ del _____ del Dipartimento di Economia è stato finanziato il progetto denominato " _____ " acronimo " _____ "
- (eventuale) il progetto è realizzato dal partenariato costituito da _____ (capofila) e _____ (Partner)
- _____ (Partner) ha sottoscritto con _____ (capofila del progetto) l'accordo di partenariato con documento Prot. _____

**TUTTO CIO' PREMESSO,
CON IL PRESENTE ACCORDO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art.1 - Premesse

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizioni

1. *Affiliati allo spoke*: soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke può avvalersi nella realizzazione delle attività tematiche di AGE-IT di propria competenza. La lista degli affiliati è consultabile al seguente link <https://ageit.eu/wp/s-p-o-k-e-6/>
2. *Attività Non Commerciali*: attività di didattica, di ricerca e di condivisione di conoscenze per altri scopi senza fini di lucro o accademici che non comportino la prestazione di servizi a pagamento o la produzione o fabbricazione di prodotti destinati alla vendita a terzi.
3. *Background*: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascuna Parte, e preesistenti al Progetto e utili per la sua implementazione e/o per la valorizzazione dei suoi risultati e che siano identificati ed accettati come tali dalle Parti mediante l'eventuale Allegato 1 al presente Accordo.
4. *Condizioni Eque e Non Discriminatorie (Condizioni FRAND)*: condizioni appropriate per l'Accesso a Risultati o Background o Sideground, compresi eventuali termini finanziari e ivi incluse eventuali royalties o altre tipologie di fee e condizioni royalty-free, che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, quali ad esempio il valore effettivo o potenziale dei Risultati o del Background o del Sideground a cui viene chiesto l'Accesso, l'ambito, la durata dell'Accesso o altre caratteristiche.
5. *Diffusione*: la rivelazione al pubblico e/o a terzi – in qualsiasi forma attuata - delle informazioni attinenti ai risultati derivanti dalle attività e dai lavori sviluppati nell'ambito del Progetto.
6. *Diritti di Accesso Necessari*:
 - *per l'attuazione del Progetto*: i Diritti di Accesso sono necessari qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati alla Parte richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, molto rallentata o richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.
 - *per lo sfruttamento dei propri Risultati*: i Diritti di Accesso sono necessari se, senza la loro concessione, lo sfruttamento dei propri Risultati sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.
7. *Diritti di Proprietà Intellettuale - DPI*: opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., banche di dati ai sensi della Dir. 9/96/CE, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

8. *Impresa*: qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
9. *Progetto*: comprende tutte le attività del Progetto di ricerca ed innovazione presentato e finanziato come da atto citato nelle Premesse.
10. *Progetto AGE-IT*: iniziativa progettuale del Partenariato Esteso AGE-IT all'interno del quale è emanato il presente bando a cascata.
11. *Risultati o Foreground*: qualsiasi risultato materiale o immateriale dell'attività svolta dal Beneficiario in esecuzione del presente Contratto - come dati (compresi quelli grezzi), know-how, informazioni, e qualunque altro bene, di qualunque natura e in qualunque forma (materiale o immateriale), indipendentemente dal fatto che possa essere protetto o meno in base a norme in materia di proprietà intellettuale - e gli eventuali relativi Diritti di proprietà intellettuale.
12. *Spoke*: Università Ca'Foscari Venezia, soggetto realizzatore/esecutore del progetto AGE-IT e Soggetto Finanziatore del Bando a Cascata.
13. *Sideground*: Diritti di Proprietà Intellettuale, nonché qualsiasi dato, conoscenza o informazione, in qualsiasi forma o natura, tangibile o meno, anche non protetto da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, proprie di ciascuna Parte, realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di svolgimento del Progetto ma non in esecuzione dello stesso.
14. *Software*: un insieme di istruzioni in grado, se incorporate in un supporto leggibile da una macchina, di far sì che una macchina dotata di capacità di elaborazione delle informazioni indichi, esegua o raggiunga una particolare funzione, compito o risultato.
15. *Terza Parte*: qualsiasi persona giuridica che non sia una Parte del presente Accordo.
16. *Valorizzazione*: l'uso diretto o indiretto dei Risultati in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle coperte dal Progetto in questione, o nello sviluppo, creazione e commercializzazione di un prodotto o processo, o nella creazione e fornitura di un servizio, o nella standardizzazione di attività.

Art. 3 – Informazioni Riservate

1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da una Parte (il "Divulgante") a qualsiasi altra Parte (il "Ricevente") in relazione al Progetto durante la sua attuazione e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione devono ritenersi "Informazioni Riservate". La natura confidenziale delle Informazioni Riservate dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
2. Il Ricevente si impegna a:
 - a) non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;

- b) non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
 - c) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
 - d) garantire che la trasmissione interna delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del need to know;
 - e) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
 - f) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di compliance esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché continui ad essere mantenuto riservato in conformità con i termini e le condizioni del presente documento ed eliminare tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.
3. Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti, collaboratori e, in generale, del personale ad esso afferente, o di Terze Parti coinvolte nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la conclusione del Progetto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.
 4. Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante avviso scritto di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzati. Ricevente e Divulgante potranno concordare le modalità di tutela giudiziale e stragiudiziale che riterranno più opportune.
 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti, persone fisiche, che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

6. Il presente articolo rimarrà in vigore tra le Parti anche dopo la conclusione del Progetto e per un termine pari a 5 anni o, comunque, maggior termine su richiesta motivata di una Parte accolta dalle altre Parti.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano se e nella misura in cui il Ricevente può dimostrare che:
 - a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano espressamente destinati alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
 - b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
 - c) le Informazioni Riservate sono diventate o diventano pubblicamente disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza del Ricevente;
 - d) il Divulgante informa successivamente il Ricevente che le Informazioni Riservate non sono più riservate;
 - e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui esso ne sia venuto comunque a conoscenza e/o sono state sviluppate autonomamente dal Ricevente;
 - f) le informazioni che una Parte sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuto a comunicare o a rendere accessibili.
8. Se un Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare la Parte Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni della Parte Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.

Art. 4 – Titolarietà dei Risultati

1. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground, ancorché il Background sia messo a disposizione delle altre Parti mediante l'Allegato 1.
2. I Risultati appartengono alla Parte che ha generato autonomamente tali Risultati.
3. Le Parti si tengono prontamente aggiornati sulla eventuale generazione di Risultati.
4. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione Europea, le Parti garantiranno la protezione e promuoveranno la Valorizzazione dei Risultati.
5. Le Parti altresì assicureranno ove possibile (quindi con l'esclusione di eventuali segreti commerciali) l'Open access rispetto ai Risultati nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni nel rispetto dei principi "Open science", "FAIR Data", con

l'applicazione di Condizioni FRAND per l'accesso a Diritti di Proprietà Intellettuale dotati di un interesse economico, industriale e commerciale per le Parti o affiliati allo Spoke.

6. Le Parti prendono atto che nel caso di Risultati conseguiti utilizzando il Background del Soggetto Finanziatore, lo stesso verrà considerato Contitolare alle stesse condizioni di cui sopra.
7. Il beneficiario, infine, si impegna a mettere a disposizione dello Spoke e degli affiliati allo Spoke i risultati materiali e/o immateriali del Progetto secondo quanto stabilito dai successivi art. 8 e art. 9.

Art. 5 – Titolarietà dei Risultati congiunti

1. Due o più Parti sono titolari congiuntamente (Contitolari) dei Risultati se:
 - a) li hanno generati congiuntamente, e
 - b) non è possibile separare il contributo di ciascuna Parte allo scopo di richiedere, ottenere o mantenere la protezione dei risultati stessi.
2. Qualora uno o più Parti coinvolgano Terze Parti nel Progetto, le Parti dovranno stipulare con tali Terze Parti, prima dell'avvio delle attività di queste nel Progetto, un accordo che estenda loro l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo ai Risultati prodotti da tale Terza Parte e, più in generale, assicuri la compatibilità con i Bandi applicabili e con gli impegni assunti dalle Parti nell'esecuzione del Progetto.
3. I Contitolari devono concordare per iscritto l'assegnazione e le modalità di esercizio, sfruttamento e valorizzazione della loro contitolarietà con specifico accordo di gestione congiunta da sottoscrivere nel più breve tempo possibile dalla generazione del Risultato. In ogni caso, i Contitolari concordano preventivamente tutte le misure di tutela dei DPI, il cui costo verrà ripartito in proporzione alle rispettive quote di titolarità. Resta inteso che, in caso di urgenza, ciascun Contitolare potrà agire in qualità di rappresentante comune procedendo alla registrazione del DPI a tutela del risultato congiunto, dandone tempestiva comunicazione agli altri, fermo restando che in tal caso tale registrazione è effettuata nell'interesse di tutti i Contitolari, ai sensi dell'articolo 6 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005).
4. Ciascun Contitolare avrà diritto di aderire alla protezione del risultato congiunto ovvero di rinunciarvi, per tutti i paesi in cui la protezione verrà estesa ovvero per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto, entro 45 giorni dalla comunicazione dei Contitolari relativa alla decisione di protezione, e comunque in tempo utile a consentire agli altri Contitolari di effettuare i necessari adempimenti interni, e per nessun motivo potrà opporsi alla protezione o alla sua estensione territoriale.
5. In caso di mancata adesione di uno dei Contitolari alla protezione congiunta dei risultati, o alla sua estensione in determinati paesi esteri, l'altro/gli altri Contitolare/i potrà/potranno procedere autonomamente alle suddette azioni a proprio esclusivo nome, spese e titolarità.
6. Il Contitolare rinunciante si impegna sin da ora a cedere a titolo gratuito all'altro/agli altri la propria quota di titolarità sui Risultati congiunti. Il rinunciante si impegna altresì a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari all'altro/agli altri Contitolare/i per procedere alla protezione o estensione autonoma del risultato congiunto a proprio esclusivo nome e spese.

7. Resta inteso che l'onere di sostenere le spese di registrazione e trascrizione dei documenti o atti necessari a quanto concordato graverà esclusivamente sui Contitolari che beneficeranno della suddetta cessione.
8. Il Contitolare che rinuncia alla protezione o estensione territoriale del risultato congiunto, e limitatamente a quei paesi, rinuncia altresì al ritorno economico legato allo sfruttamento economico del suddetto risultato di cui all'articolo successivo.

Art. 6 – Valorizzazione dei Risultati congiunti

1. Fatto salvo che i contitolari si accorderanno per lo sfruttamento valorizzazione dei risultati congiunti, ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività di ricerca e didattica non commerciali senza il previo consenso degli altri Contitolari.
Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 3.
2. Rimangono fermi i diritti morali in qualunque modo riconosciuti dalla vigente normativa all'autore od all'inventore, il cui esercizio non deve comunque, in alcun modo, compromettere o anche solo limitare i diritti di sfruttamento economico come sopra disciplinati.
3. (Le Parti concordano che avranno comunque diritto di prelazione per l'acquisizione della proprietà/titolarità e/o licenza esclusiva e relativi diritti di sfruttamento economico dei Risultati delle altre Parti. La Parte che intenda cedere a terzi i propri Risultati è tenuta a darne informazione alle altre a mezzo lettera raccomandata A.R.- o via PEC. La comunicazione della Parte cedente dovrà contenere esplicitamente i dati del potenziale acquirente/cessionario, il prezzo, le condizioni di vendita/cessione/licenza e l'invito a esercitare o meno il diritto di prelazione, alle condizioni che dovranno essere in tutto e per tutto corrispondenti a quelle offerte a terzi. Su richiesta anche di una sola delle Parti riceventi la proposta per l'esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente sarà tenuta a comprovare la cessione dei Risultati al prezzo e condizioni contenuti nella comunicazione. In caso di mancata corrispondenza di prezzo e condizioni, la parte cedente sarà tenuta a corrispondere alle altre Parti una penale complessiva pari al 25% del prezzo di vendita, da suddividersi tra le restanti Parti in maniera proporzionale ai costi singolarmente previsti nel Piano Finanziario del Progetto).
4. Le altre Parti potranno esercitare il diritto di prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. o PEC di cui sopra, ovvero 60 (sessanta) giorni in caso di Risultati generati congiuntamente da più Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o via PEC. Decorso tale termine, in caso di mancato esercizio della prelazione nei termini e modalità sopra indicati o di difforme accettazione rispetto alle condizioni proposte, la Parte venditrice/cedente sarà libera di vendere/cedere i propri Risultati a terzi.

Art. 7 – Background

1. Le Parti identificano nell'Allegato 1, su base volontaria, il Background che intendono rendere accessibile alle altre Parti.
2. Le Parti possono prevedere nello stesso Allegato 1 specifiche limitazioni all'Accesso a uno qualsiasi dei Background individuati nell'Allegato 1.

3. Le Parti possono aggiungere, sempre su base volontaria Background ulteriori all'Allegato 1 durante lo svolgimento del Progetto dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Tuttavia, qualora una Parte desideri modificare o ritirare il proprio Background nell'Allegato 1 è necessaria l'approvazione di tutte le Parti che lo hanno sottoscritto.
4. Le Parti non sono tenute a mettere a disposizione delle altre Parti alcuno specifico Background.

Art. 8 – Diritti di Accesso per l'implementazione

1. La concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente diversamente indicato. Laddove una Parte intenda condividere i propri Risultati e Background con Terze Parti, per scopi relativi al Progetto, l'accesso non sarà irragionevolmente negato, fermo restando l'obbligo di vincolare la Terza Parte alle stesse regole di riservatezza stabilite nel presente Accordo.
2. I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.
3. I Diritti di Accesso ai Risultati e Background necessari per l'attuazione del Progetto sono concessi a titolo gratuito. Il beneficiario consente l'accesso e l'utilizzo dei risultati, ivi incluso l'eventuale Background impiegato, allo Spoke 6 e affiliati allo Spoke 6 del progetto AGE-IT che ne avessero necessità in relazione alle proprie attività finalizzate alla realizzazione dei rispettivi risultati all'interno del progetto AGE-IT.
4. Risultati, Background devono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati concessi i Diritti di Accesso.
5. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.
6. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a dodici mesi dopo la conclusione del Progetto o, nel caso di rinuncia al finanziamento dopo la cessazione della partecipazione al Progetto della Parte richiedente.
7. La Parte richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari.

Art. 9 – Diritti di Accesso per Valorizzazione

1. I Diritti di Accesso ai Risultati necessari per lo sfruttamento dei Risultati di una Parte saranno concessi a Condizioni FRAND, con separato contratto scritto tra il titolare e la parte richiedente l'accesso.
2. I Diritti di Accesso al Background ed ai Risultati necessari per finalità didattiche e di ricerca scientifica istituzionale e non commerciali dello Spoke e degli affiliati allo Spoke sono concessi a titolo gratuito senza limitazioni di tempo.

Articolo 10 – Disposizioni specifiche in materia di Diritti di Accesso al Software

1. Per chiarezza, le disposizioni generali sui Diritti di Accesso previste nei precedenti articoli si applicano anche al Software. I Diritti di Accesso delle Parti al Software non includono alcun diritto a ricevere codice sorgente o codice oggetto su una determinata piattaforma hardware, né alcun

diritto a ricevere la rispettiva documentazione software in qualsiasi forma o dettaglio particolare, ma solo se nella disponibilità della Parte che concede i Diritti di Accesso, se necessario.

Articolo 11 – Pubblicazioni

1. Ogni Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività, oggetto del Progetto, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi delle altre parti, attrici delle specifiche attività del Progetto.
2. Nello specifico, è obbligo di tale Parte comunicare alle altre Parti, che con essa hanno contribuito alla realizzazione della specifica attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 (trenta) giorni prima che questa venga comunicata a Terzi.
3. La Parte ricevente avrà facoltà:
 - di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate di proprietà dello stesso debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale ed industriale, ove la Parte medesimo ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.
4. Qualora il ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
5. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
6. Le Parti si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano:
 - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
 - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;
 - ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato

con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;

- ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
- a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

Art. 12 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del Progetto, fatti salvi i diritti di accesso di cui al precedente Art. 8 e 9 che potranno essere richiesti alla Parte proprietaria – a pena di decadenza – entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza del presente Accordo e fatto salvo quanto stabilito per la riservatezza all'art. 3.

Art. 13 - Unico Contratto e modifiche

2. Il presente Accordo supera e sostituisce ogni precedente e diversa pattuizione verbale o scritta intercorsa tra le Parti e relativa al suo oggetto. Eventuali modifiche ed integrazioni delle previsioni del presente Accordo non avranno valore, salvo se effettuate per iscritto, sottoscritte da rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte ed accettate da tutte le altre Parti.

Art. 14 - Cessione

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 15 – Controversie e legge applicabile

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole mediante negoziazione tra le Parti, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
2. Il presente accordo è soggetto dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente pattuito le Parti si richiamano alla disciplina della Legge sul diritto d'autore, del Codice della proprietà industriale e dei Regolamenti UE attuativi dei sistemi del marchio e del modello comunitario.

Art. 16 – Separazione

1. La eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se determinata da normative nazionali o comunitarie, non determinerà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano comunque a sostituire tempestivamente le eventuali clausole invalide o inefficaci con altre clausole che siano valide ed efficaci, e che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole sostituite.

Art. 17 – Eccezioni

1. La mancanza o la negligenza di una Parte nel far applicare, in qualsiasi momento ciascuno degli obblighi riportati nel presente Accordo non sarà interpretato né ritenuto come una rinuncia dei

diritti di tale Parte e in nessun caso influenzerà la validità di tutto o di parte di questo Accordo o pregiudicherà i diritti di tale Parte di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

Art. 18 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679). Le Parti si impegnano inoltre a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione o informazione possa comunque nuocere agli utenti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679).
2. Ciascuna delle parti dovrà sempre adempiere le rispettive obbligazioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati con riferimento a tutti i dati personali da essa trattati nell'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

I LEGALI RAPPRESENTANTI

Beneficiario/Capofila _____

Il legale rappresentante _____ (Nome e Cognome) _____ (firma digitale)

Università Cà Foscari Venezia Dipartimento di _____

Il Legale Rappresentante Prof. _____ (Nome e Cognome) _____ (firma digitale)

Allegato 1 all'API

Background delle Parti e relativo accesso

Soggetto	Descrizione del Background	Specifiche restrizioni e/o condizioni per l'implementazione (art. 8)	Specifiche restrizioni e/o condizioni per lo sfruttamento dei risultati (art. 9)
Università Cà Foscari Venezia			
Beneficiario/Capofila			
(eventuale) Partner (sulla base del API sottoscritto con il proprio capofila di partenariato)			